



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2011-0000016 del 21/01/2011

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 che, nella logica dell'approvvigionamento strategico dell'energia, prevede tra l'altro l'uso ed il riutilizzo di siti industriali e a tal fine definisce le procedure autorizzative semplificate dei progetti di rigassificazione di GNL in aree industriali;

VISTO l'art. 46 della legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione in legge del decreto legislativo 1 ottobre 2007, n. 159, che reca disposizioni in



materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

VISTO l'art. 27 commi da 31 a 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 che stabilisce nuove modalità per la procedura di autorizzazione per la costruzione ed esercizio di terminali di rigassificazione;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, n. 123;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata in data 14 novembre 2008, acquisita al protocollo con DSA/2008/36049, dalla Società GDF Suez S.A., relativa al realizzazione del progetto di un terminale offshore di rigassificazione GNL localizzato al largo delle coste della Regione Marche antistante al Comune di Porto Recanati (MC);

VISTA la nota n. 011/GG-gg del 26.06.2009 con cui le Società GDF Suez S.A. e Tritone GNL S.p.A. hanno comunicato il subentro, nell'istanza di VIA e nell'istanza di autorizzazione, della Società Tritone GNL S.p.A., con sede in Milano, via Spadolini, 7 B, alla Società GDF Suez S.A.;

PRESO ATTO che la Società GDF Suez S.A. (ora Tritone GNL S.p.A.) ha provveduto, ai sensi dell'art. 24 del Dlgs n. 152/2006 come modificato dal D.lgs n. 4/2008 e dell'art 23 D.lgs 334/1999, di recepimento della direttiva Seveso 96/82/CE e ss.mm.ii, a dare comunicazione al pubblico del deposito della documentazione di VIA nonché del Rapporto Preliminare di Sicurezza, per la pubblica consultazione, tramite annunci pubblicati su quotidiani "*Il Sole 24 ore*", "*Il Corriere Adriatico*" e "*Il Resto del Carlino*" in data 19 novembre 2008;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTA tutta la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di VIA in data 14 novembre 2008, nonché tutta la documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che il progetto presentato dalla Società riguarda un terminale localizzato a circa 30 Km dalla costa marchigiana e prevede:

- una nave rigassificatrice (RLC) impiegata in modalità di unità rigassificazione e di stoccaggio galleggiante (FSRU), collegata quasi permanentemente ad una boa ed abilitata a ricevere GNL, trasportato da metaniere convenzionali, con una capacità di rigassificare 5 miliardi di Sm³/anno;
- una boa STL (Submerged Turret loading - Torretta sommersa) ed un sistema verticale che collega la boa al PLEM (Pipeline End Manifold) attraverso due montanti flessibili (risers);
- un gasdotto sottomarino lungo circa 34 Km;
- un gasdotto a terra di circa 1 km di lunghezza (complessivamente il gasdotto ha una capacità fino a 10 miliardi di Sm³/anno);
- un punto di raccordo con la rete Snam Rete Gas mediante una stazione REMI (Regolazione e Misura).

PRESO atto con determinazione del 24.11.2009 il Comitato Tecnico Regionale Marche ha rilasciato il nulla osta di fattibilità condizionando lo stesso al rispetto di specifiche prescrizioni;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 410 del 17 dicembre 2009, formulato dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dal



Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. DG/PBAAC/2010/11156 dell'8 aprile 2010, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Marche, espresso con decreto del dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 10/VAA_08 dell'8 febbraio 2010 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, con nota DVA/2010/1263 del 29 aprile 2010, è stato richiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS di contro dedurre ed esaminare puntualmente le motivazioni addotte dalla Regione Marche nel proprio parere interlocutorio negativo;

ACQUISITO al riguardo il successivo parere n. 485 del 28 luglio 2010, espresso dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS che conferma *“il parere n. 410 del 17.12.2009, con il quale è stato espresso “parere positivo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di un terminale off-shore di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) della capacità di 5 miliardi di m³/anno” e che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;*

RITENUTO sulla base delle valutazioni e controdeduzioni, di cui al sopra detto parere n. 485 del 28 luglio 2010, espresso dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, che le motivazioni alla base del parere negativo della Regione non possono essere considerate ostative all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono pervenute osservazioni da Enti locali e privati cittadini. Tali osservazioni riportate nei pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS n. 410 del 17.12.2009 e n. 485 del 28.07.2010, che fanno parte integrante del presente provvedimento, sono state considerate unitamente






*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

alle controdeduzioni effettuate dal proponente in sede di istruttoria tecnica ed al fine della definizione del procedimento;

PRESO ATTO, sulla base dei sopra richiamati pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA VAS che: il metanodotto e la Stazione REMI sono localizzati ad una distanza minima di circa 3.5 km dal Sito della Rete Natura 2000 e che la nave FSRU-RLC è ubicata a oltre 30 km di distanza dai detti siti;
con riferimento alla valutazione di incidenza sul SIC "Selva di Castelfidardo" e sul Parco naturale regionale del Monte Conero sono state escluse potenziali incidenze da parte delle opere a progetto su specie e habitat caratterizzanti tali aree protette

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, nonché con nota del 13.04.2010, acquisita al protocollo n. DVA/2010/9876 del 16.04.2010, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della detta ricognizione risultano, pertanto, già acquisiti:
 - parere dell'Autorità di Bacino Regionale delle Marche, espresso con nota prot. n. 0364912 del 09.07.2008, in merito alla non interferenza tra le opere in progetto e le aree perimetrale nel PAI come a rischio e pericolosità idraulica e idrogeologica;
 - parere del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale Macerata, espresso con nota prot. n. 4862 del 10.07.2008 e n. 4898 dell'11.07.2008, in merito all'espianto di specie arboree;
- gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi in mare sono stati oggetto di trattazione nello studio d'impatto ambientale, nonché di specifiche valutazioni riportate nei pareri n. 410 del 17.12.2019 e n. 485 del



28.07.2010 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS, sono da ritenersi ricomprese nel presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale le relative autorizzazioni, di cui al D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione del rispetto di quanto indicato nel quadro prescrittivo;

- è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

CONSIDERATO che dalla ricognizione delle autorizzazioni sopra detta è stata verificata la necessità della autorizzazione relativa a quanto previsto dal D.M. 24 gennaio 1996 e dall'articolo 109 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., circa la movimentazione dei sedimenti per la posa delle condotte del progetto in questione e che, pertanto, sono state richieste, con nota n. DVA-2010-8503 del 30 marzo 2010 le determinazioni di specifica competenza della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

ACQUISITE quindi, in merito a quanto previsto dal citato D.M. 24 gennaio 1996 e dall'articolo 109 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le determinazioni della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunicate con nota n. DPN-2010-20316 del 24 settembre 2010, acquisita al protocollo con il n. DVA-2010-22688 del 27 settembre 2010, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. alla formulazione del relativo giudizio di compatibilità ambientale;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DECRETA

la compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla società Tritone GNL S.p.A., con sede in Milano, via Spadolini, 7 B, (subentrata alla Società GDF Suez S.A.) alla realizzazione di un "Terminale offshore di rigassificazione GNL localizzato al largo delle coste della Regione Marche antistante il comune di Porto Recanati", con capacità di rigassificazione fino a 5 miliardi di m³/anno, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS

- A.1) I lavori di costruzione del terminale non potranno iniziare fin tanto che non sarà stata autorizzata la costruzione del metanodotto di raccordo di collegamento della stazione REMI alla rete nazionale di SNAM rete gas.
- A.2) La Società proponente dovrà predisporre, con oneri a proprio carico, e poi attuare, un programma di monitoraggio delle acque marine per tutta la durata dell'esercizio del terminale, in accordo con ARPA Marche e ISPRA con i quali verranno definiti i tempi e le modalità di esecuzione, a cominciare comunque almeno un anno prima dell'inizio dei lavori; tale programma dovrà tener conto di una maggiore frequenza dei campionamenti nel periodo estivo e dovrà prevedere:
- a) rilevazioni chimico-fisiche (temperatura, salinità, ossigeno disciolto, nutrienti, e composti alogenati del Cloro) e dei parametri biologici (fito e zoo plancton, uova e stadi larvali di organismi acquatici) della colonna d'acqua sull'asse dello scarico dell'acqua fredda, alle profondità di 0.5 e 15 m ed in prossimità del fondo marino e che preveda 4 transetti con origine sulla nave FSRU-RLC, disposti a 90° uno dall'altro, ferma restando l'indicazione di spingere l'area di indagine anche al di fuori dell'ambito di influenza delle attività del terminale.



- b) rilevazioni delle concentrazioni di metalli pesanti ed eventuali contaminanti organici su indicatori biologici in corrispondenza delle parti immerse del terminale.

I dati rilevati dovranno essere resi disponibili ad ISPRA ed ARPA Marche.

- A.3) La Società proponente dovrà presentare un elaborato sulla eventuale distribuzione spaziale delle aree di nursery e di stock adulto di biomassa ittica nell'area interessata dal progetto.
- A.4) Riguardo alla applicazione della recente tecnica della "Pulse-Chlorination", considerata la "B.A.T." nella protezione dal fouling dei sistemi industriali di raffreddamento dell'acqua di mare, considerato che l'efficienza di tale metodologia dipende molto dalle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua e dalla qualità ecologica esistente dell'ambiente marino, i risultati di tale tecnica dovranno essere testati per un periodo di prova di almeno un anno e i risultati trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ARPA Marche per la verifica dell'efficacia di tale tecnica.
- A.5) Le modalità per la movimentazione delle navi gasiere dovranno essere definite nell'ambito del Piano di Sicurezza Generale che verrà emesso dalla competente Capitaneria di Porto a valle dell'ottenimento della concessione demaniale. Si prescrive pertanto di redigere, previa acquisizione della concessione demaniale e prima dell'entrata in esercizio del terminale di rigassificazione off-shore, un Piano Operativo di Sicurezza Interno, comprendendo tutti gli aspetti generali definiti nel Piano di Sicurezza Generale emesso dalla Capitaneria di Porto.
- A.6) Al fine di escludere il superamento dei valori limite, soprattutto nel caso degli ossidi di azoto, dovrà essere effettuato uno studio sulla simulazione di un "episodio tipo" del funzionamento del SCV - vaporizzatore a fiamma sommersa, ad esempio quando una linea di gassificazione sia fuori uso o in caso di manutenzioni impiantistiche. Il vaporizzatore a fiamma sommersa (SCV) dovrà comunque essere





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

utilizzato solo come riserva o in caso malfunzionamento e/o manutenzione di uno dei vaporizzatori ad acqua di mare.

- A.7) Dovranno essere realizzate simulazioni di tipo short term, prima del rilascio dell'autorizzazione, da effettuare nelle condizioni meteo-climatiche critiche e riferite ad una completa fase di esercizio dei mezzi navali (transito, manovra e stazionamento) per una durata complessiva di 36 ore con la finalità di riprodurre, attraverso idoneo modello di dispersione degli inquinanti, le emissioni in atmosfera (NO_x, CO, PM10, PM2,5) connesse alle operazioni di scarico delle navi gasiere, considerando le condizioni più critiche (considerando la contemporanea presenza nave GNL nave carrier e rimorchiatori in condizioni meteo tipiche dell'area e critiche per la dispersione degli inquinanti).
- A.8) Dovrà essere effettuata una simulazione complessiva, prima del rilascio dell'autorizzazione, del carico di gas climalteranti quali CH₄, N₂O e CO₂, espressi in CO₂ equivalente, generati in fase di esercizio da tutte le attività connesse al funzionamento del terminale: trasporti navali, attività di off-loading e rigassificazione del GNL; dovranno essere computate, ai fini dell'individuazione di interventi di compensazione, sia le emissioni dirette, puntuali e diffuse, che quelle indirette legate alla produzione dell'energia utilizzata per il funzionamento del terminale.

Per quanto riguarda il gasdotto a mare e opere connesse (boa di connessione, riser, PLEM):

- A.9) Prima di procedere a qualsiasi operazione lungo la fascia di fondale marino interessata dai lavori di posa della condotta, dovrà essere effettuato un rilievo geofisico di dettaglio al fine di caratterizzare il fondale marino dal punto di vista batimetrico e morfologico con l'uso di multibeam, side-scan sonar e sub-bottom profiler e magnetometro; nelle zone particolari (in corrispondenza della boa di connessione ovvero in prossimità del PLEM) dovrà essere eseguita anche una



ispezione visiva per mezzo di mezzi subacquei tipo ROV. Dovrà inoltre essere eseguito un rilievo per l'esatta identificazione e localizzazione di preesistenti installazioni o strutture sott'acqua (cavi sottomarini, condotte, residuati bellici, relitti, emergenze archeologiche, ecc.) e procedere all'eventuale recupero di materiali o relitti esistenti, in corrispondenza dell'asse del tracciato. Tale campagna dovrà essere pianificata ed eseguita sotto il controllo di ARPA Marche.

- A.10) Nel corso delle operazioni di scavo della trincea per l'alloggiamento della condotta dovrà essere effettuato, in accordo con ARPA Marche, il monitoraggio della torbidità dell'acqua al fine di verificare ed eventualmente contenere la torbidità indotta. Sarà vietato l'uso di macchine PBM o similari dotate di sistemi di fluidificazione del terreno.
- A.11) Qualunque siano le precauzioni adottate, i lavori di posa, di scavo della trincea e di rinterro della condotta sottomarina dovranno avvenire nel periodo 30 settembre - 1 giugno, fuori dalla stagione estiva, del periodo di balneazione e, per quanto possibile, non nel periodo di riproduzione delle biocenosi che caratterizzano il tracciato, ovvero nei periodi dell'anno in cui non si interferisce con il transito di cetacei, data la generale stagionalità delle migrazioni, in esito ad un apposito monitoraggio da concordare con ISPRA e da effettuare prima dell'avvio del cantiere a mare con finalità di verifica di questi movimenti.
- A.12) La Società proponente dovrà predisporre, in accordo con ARPA Marche, e poi attuare a suo carico, un programma di monitoraggio, per tutta la durata dell'esercizio della condotta sottomarina, che preveda in alcuni punti significativi lungo il suo percorso, e comunque con intervalli inferiori ad 1 km, analisi delle caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti del fondale.
- A.13) In tutte le fasi di lavorazione a mare si dovranno adottare le misure più idonee per ridurre al minimo possibile le vibrazioni indotte, la torbidità





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

delle acque durante la fase di scavo e rinterro della condotta, evitando la dispersione di sostanze oleose in mare e altri possibili inquinanti derivanti dai mezzi e attrezzature navali.

- A.14) Tenuto conto che l'analisi di rischio relativa ai possibili scenari incidentali della condotta sottomarina ha evidenziato una frequenza totale di accadimento inferiore al valore di accettabilità definiti dagli standard internazionali (DnV-RP-F107 e DnV OS-F101), considerato peraltro che le rotte delle navi commerciali e passeggeri di maggiore stazza a cui sono associate ancora di peso maggiore e quindi i rischi maggiori sono localizzate nel tratto off-shore laddove la condotta è semplicemente appoggiata sul fondo naturale, considerato altresì che a partire dal km 19+500 la condotta è dotata di un grosso spessore di appesantimento (12 cm) in grado di assicurare comunque la stabilità idrodinamica della stessa, si prescrive l'eliminazione del previsto affossamento della condotta con sistemi di "post trenching" dal km 24+00 sino al km 32+00, lasciando inalterato il tratto di condotta già posato in trincea sino raggiungimento della profondità minima di almeno - 13,00 m, ovvero sino ad almeno 2000 m di distanza dalla battigia. Dovrà essere garantita una copertura minima della condotta di 2,0 m alla profondità di -5,0 m, che potrà via via diminuire sino a 1,0 m alla profondità di -13,0 m. In conseguenza dell'eliminazione dell'affossamento della condotta, a partire dal km 19+500 si prescrive il mantenimento assoluto dello spessore di appesantimento della condotta di 12 cm, così come dichiarato dal proponente.
- A.15) Nel tratto relativo ai primi 500 m misurati a partire dal PLEM, caratterizzato come "area critica" in classe di sicurezza "Alta", a motivo di attività umane frequenti (Location Class 2, così come definita alla Sez. 2C della standard internazionale DnV OS-F101), è prescritta la completa ricopertura della condotta con ghiaia e successive stratificazioni di materiali lapidei di pezzatura via via crescente sino a raggiungere una copertura garantita di almeno 1,5 m misurati sulla



generatrice superiore della condotta.

Per quanto riguarda il gasdotto a terra e la stazione REMI:

- A.16) Prima della realizzazione della stazione REMI e delle relative linee di collegamento, la Società proponente dovrà ottenere la necessaria Variante Urbanistica per l'area interessata dall'interventi, così come emerso durante la Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 14 Luglio 2008, "...per gli aspetti urbanistico-territoriali, l'Art.8 della Legge No. 340/2000 prevede che la determinazione finale della Conferenza costituisce proposta di variante urbanistica".
- A.17) Durante la posa del metanodotto a terra, dovrà essere accertata l'effettiva qualità del materiale scavato anche con l'esecuzione di sondaggi/scavi lungo il tracciato l'effettuazione di analisi chimiche sui campioni prelevati secondo le modalità del titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e il confronto dei risultati con le concentrazioni limite di norma, secondo modalità da concordare con ARPA Marche.
- A.18) In fase di progettazione esecutiva dovranno essere definite le caratteristiche dei materiali presenti, effettuando la caratterizzazione dei terreni in tutte le aree di cantiere al fine di dimensionare correttamente i flussi di materiali e di rifiuti da gestire in fase di cantiere. In relazione ai necessari scavi e movimenti terra per la realizzazione delle opere previste nel procedimento in oggetto, si prescrive di definire le modalità di riutilizzo delle terre di scavo, definendo preliminarmente quale sia il regime normativo per la loro gestione: "rifiuti" o "terre e rocce da scavo". Qualora si tratti di "terre e rocce da scavo" dovrà essere redatto lo specifico piano di gestione, ai sensi della normativa vigente in relazione alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 4/2008 circa la materia in oggetto.
- A.19) Dovrà essere redatto un progetto di individuazione delle aree di cantiere (ivi incluse quelle necessarie alla posa della condotta





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

sottomarina in corrispondenza dell'approdo costiero) necessarie alla realizzazione di tutti gli interventi progettuali ricompresi nel presente procedimento, comprese le aree che dovranno essere occupate per le fasi di dismissione degli impianti da smantellare, per la realizzazione di tutte le infrastrutture dell'impianto nonché del metanodotto di collegamento alla rete nazionale.

A.20) Con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere adottati i seguenti criteri:

- dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici che rappresentino le opere, i livelli e tipologia della falda, le eventuali oscillazioni, le eventuali interferenze, e le relative soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati;
- in sede di progettazione esecutiva, dovrà essere verificato che le modalità operative adottate non comportino la creazione di vie preferenziali per l'acqua (formazione di possibili fontanazzi, sifonamenti ecc); dovranno essere approfonditi i rischi di incidenti, definiti gli eventuali accorgimenti per limitarli e verificata l'opportunità di immettere tutti i dispositivi di sicurezza in entrata ed in uscita della condotta nel percorso in subalveo;
- dovrà essere ripristinata la configurazione planimetrica ed altimetrica dell'alveo dei corsi d'acqua interessati dagli scavi, secondo le caratteristiche geometriche precedenti la realizzazione dell'opera, senza modificare le attuali sezioni di deflusso e le relative aree di pertinenza fluviale;
- dovranno essere ripristinate le opere di protezione spondale e trasversale già esistenti in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori nella situazione ante operam e comunque in continuità



tipologica e funzionale con quelle già realizzate; le nuove opere di difesa idraulica, previa approvazione delle competenti Autorità, dovranno essere realizzate senza alterare la naturale dinamica delle biocenosi fluviali utilizzando le migliori tecniche di ingegneria naturalistica ed ambientale;

- negli attraversamenti dei corsi d'acqua con scavo a cielo aperto si dovrà limitare l'ampiezza della fascia di lavoro a quella strettamente legata alle esigenze di cantiere ed effettuare le lavorazioni in periodo di magra e comunque non dovranno costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- negli attraversamenti dei corsi d'acqua con scavo a cielo aperto si dovranno effettuare i lavori al di fuori del periodo riproduttivo della fauna piscicola, avicola, dell'erpeto fauna e dei micromammiferi;
- utilizzare materiali non inquinanti in tutte le fasi della lavorazione e fare ricorso a tecniche che garantiscano che le scorie prodotte durante la saldatura della condotta non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento delle acque superficiali e delle falde acquifere.

A.21) Prima di iniziare le operazioni di rinfianco e rinterro della condotta con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione questo dovrà essere ispezionato rimuovendo eventuali corpi estranei presenti quali, spezzoni di linea, sfridi di rivestimenti anticorrosivi, ecc. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

A.22) Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentato e sottoposto all'approvazione del Comune, ai fini autorizzativi, il progetto esecutivo relativo alle opere di mitigazione e compensazione ambientale ed ai ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio attraversati (incolti,





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

aree agricole, vegetazione ripariale, siepi arboree e arbustive, zone umide, ecc.); tale progetto dovrà contemplare anche le cure colturali per i primi tre anni, dal momento dell'impianto.

- A.23) Le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, preservate anche nella loro struttura ricostituendole senza impoverirle. Dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare o limitare che i terreni agrari di scotico siano contaminati da vegetazione infestante.
- A.24) Nelle zone agricole i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione o altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori.
- A.25) Dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione e canali irrigui, assicurando nel contempo una idonea copertura della condotta.
- A.26) La Società proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi; una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosità, localmente potranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale.
- A.27) Con riferimento all'inquinamento atmosferico ed acustico, al fine di verificare la correttezza delle stime effettuate ed il rispetto dei limiti di legge, la Società proponente dovrà concordare con l'ARPA Marche un piano di monitoraggio da eseguirsi in corso d'opera.



- A.28) Durante le fasi di cantiere in prossimità di centri abitati o di recettori sensibili, dovranno essere realizzate barriere antirumore mobili e dovranno adottarsi tutte le misure necessarie, secondo le modalità che saranno concordate con l'ARPA Marche, al fine di ridurre l'impatto del rumore, dei gas di scarico degli automezzi e delle polveri.
- A.29) I manufatti non interrati (tubazioni di scarico in atmosfera e relative opere di sostegno, eventuali apparecchiature elettriche, fabbricati vari, ecc.) dovranno essere posizionati a congrua distanza dalle intersezioni stradali e dalla sede stradale (normalmente fuori dalle fasce di rispetto o per manufatti di modesta entità, a non meno di m 5 dalla sede stradale) e non limitare la visibilità per la circolazione; in casi particolari, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, detti manufatti andranno isolati con idonee barriere di protezione.

In generale:

- A.30) Qualora la potenzialità di rigassificazione dell'impianto superi i 5 miliardi di Sm³/anno la Società proponente, dovrà sottoporre la variante a nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
- A.31) Prima dell'avvio delle attività di cantiere, dovrà essere redatto un piano di prevenzione e di emergenza, relativamente al pericolo di sversamenti accidentali durante le operazioni di cantiere a mare.
- A.32) Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere redatto un piano di inserimento paesaggistico e di rinaturalizzazione dell'area del nuovo impianto terminale REMI.
- A.33) In tutte le fasi di lavorazione, sia nei cantieri a terra che a mare, la Società proponente dovrà rispettare i limiti delle emissioni acustiche in aria stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 prescrivendo che i mezzi d'opera siano certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'Allegato I al D.lgs n. 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

- A.34) La Società proponente dovrà definire, in accordo con ARPA Marche, le modalità di esecuzione del collaudo e smaltimento dell'acqua di spiazzamento, utilizzata per la pressurizzazione e pulizia della condotta nella fase di collaudo stesso. Le operazioni di prelievo e smaltimento dell'acqua dovranno essere svolte sotto il controllo dell'ARPA Marche stessa. Dovranno altresì essere effettuate le analisi chimiche delle acque di collaudo in entrata e in uscita con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto all'ARPA Marche. Considerato che lo scarico delle acque di collaudo si configura come scarico di acque reflue, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dovranno essere richieste le relative autorizzazioni alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti.
- A.35) Prima della messa in esercizio, in accordo con ARPA Marche e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovranno essere definite le modalità per la caratterizzazione fisico-chimica (che includa gli elementi in traccia ed i metalli pesanti) dei rifiuti raccolti, a seguito delle operazioni di controllo e pulizia della condotta. Durante l'esercizio, la caratterizzazione dei rifiuti e del gas dovrà avvenire almeno con cadenza semestrale ed i risultati dovranno essere presentati all'ARPA Marche ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- A.36) Prima dell'entrata in esercizio del rigassificatore, la Società proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione Marche un piano di massima relativo alla futura dismissione dell'impianto. Il piano esecutivo della futura dismissione dell'impianto, ivi incluse le condotte e la stazione REMI, e del ripristino delle aree sia a mare che a terra dal punto di vista ambientale, dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione



definitiva delle attività di rigassificazione, la sua esecuzione sarà a completo carico del proponente, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle forme di finanziamento e di accantonamento dei fondi necessari. In linea di massima - e non esaustiva - il progetto dovrà essere prodotto con specificazione:

- delle scelte strategiche, di progettazione ed attuazione del decommissioning;
- delle previsioni in termini di produzione di rifiuti;
- delle tecniche di taglio, segmentazione e demolizione di sistemi, componenti, manufatti sia a terra che a mare;
- degli interventi necessari al ripristino geomorfologico e vegetazionale dei luoghi;
- delle tecniche di decontaminazione (eventuale decontaminazione chimica, meccanica ed altre);
- degli interventi da attuarsi anche per il ripristino ambientale dei fondali marini interessati dalla posa della condotta, PLEM, boa, ecc.;
- degli interventi da attuarsi anche per il ripristino ambientale del tracciato della condotta a terra;
- delle condizioni di sicurezza in fase di decommissioning;
- dell'analisi dei costi (metodi di analisi dei costi, analisi delle incertezze della valutazione economica dell'intervento complessivo);
- degli strumenti finanziari con i quali realizzare gli interventi.

A.37) Per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovrà essere tempestivamente comunicata (almeno 30 gg. prima) alla Regione Marche, all'ARPA Marche e a tutte le competenti Autorità.

A.38) Quale requisito imprescindibile per la realizzazione dell'impianto in





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

esame, la Società proponente dovrà uniformarsi alle prescrizioni contenute nel N.O.F. emesso dal Comitato Tecnico Regionale Marche del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Direzione Regionale Marche).

- A.39) Prima dell'ingresso in rete nazionale, in corrispondenza della stazione REMI, la Società proponente dovrà fornire dati sulla composizione chimica media del gas naturale anche, specificatamente, per le sostanze in traccia potenzialmente nocive o inquinanti, attraverso un monitoraggio semestrale i cui dati dovranno essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Raccomandazioni

- A.40) Dovranno essere concordate con ARPA Marche eventuali forme di compensazione in relazione alla produzione di CO₂ da parte strutture emissive in fase di operatività dell'impianto così come definito nella prescrizione di cui al precedente punto A.8).

B) Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

Per quanto riguarda la problematica archeologica:

- B.1) dovranno essere comunicate le date di inizio dei lavori di scavo sia a mare che a terra;
- B.2) gli stessi dovranno essere eseguiti sotto il controllo della Soprintendenza (direttamente tramite ditte specializzate del settore, con spese a carico del committente);
- B.3) la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche si riserva comunque il diritto di chiedere modifiche al progetto (se necessario) e di fornire ulteriori indicazioni in corso d'opera;
- B.4) dovranno essere rispettati gli obblighi previsti dal D.lgs. 42/2004 in materia di ricerche e rinvenimenti archeologici a terra e a mare;



B.5) Per quanto riguarda la realizzazione della stazione di interconnessione in fase di progettazione definitiva dovrà essere effettuato un approfondimento progettuale, da sottoporre alla valutazione della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche e della Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti l'Architettura e l'Arte Contemporanee, finalizzato a studiare in dettaglio sia la qualità formale e cromatica dell'opera sia le opere di mitigazione necessarie per raggiungere effettive condizioni di compatibilità e di migliore inserimento paesaggistico dell'intervento.

In particolare:

- la suddetta stazione venga progettata in modo da poter occupare il minor spazio possibile rispetto a quello ipotizzata;
- gli interventi di mitigazione architettonica e ambientale, peraltro già indicati nel progetto esaminato, dovranno essere ulteriormente implementati;
- la messa a dimora di essenze botaniche di medie e grandi dimensioni dovrà produrre una efficace schermatura dei nuovi manufatti, sia degli edifici che delle opere impiantistiche;
- il rivestimento degli impianti tecnologici esterni dovrà risultare a basso impatto visivo mediante l'impiego di materiali non riflettenti quali il rame ossidato, l'acciaio cor-ten, ecc...

B.6) Quale opera di compensazione si chiede, come indicato nel parere della Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche del 05/11/2009 *"il recupero di edifici e strade di rilevante interesse monumentale e/o archeologico presenti nella località interessata"*; a tal fine sarà necessario che la Società proponente concordi la suddetta scelta con gli Uffici territoriali del Ministero per i Beni e le attività culturali. I progetti di riqualificazione e l'eventuale protocollo d'intesa (necessario a stabilire le modalità di esecuzione degli interventi), dovranno essere sottoposti a verifica di ottemperanza e pertanto trasmessi agli Uffici periferici e alla Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali prima dell'inizio dei lavori;

- B.7) Si condivide e si ribadisce la seguente prescrizione contenuta nel decreto del dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 10/VAA_08 dell'8 febbraio 2010 della Regione Marche *“l'approvazione e la realizzazione dell'intervento siano condizionate dal buon esito del procedimento di autorizzazione dell'allaccio funzionale alla rete di distribuzione nazionale del gas”*.

C) *Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

- C.1) Tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera dovranno essere effettuate nel pieno e totale rispetto delle normative vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente marino, utilizzando le migliori tecnologie disponibili per ridurre quanto più possibile le interferenze con l'ambiente, con particolare attenzione ai fenomeni di torbidità e dispersione dei sedimenti, evitando un eventuale rilascio di contaminanti nell'ambiente marino;
- C.2) La Società proponente è onerata di far elaborare ed attuare da un istituto scientifico pubblico un piano di monitoraggio ambientale nell'area in esame interessata dalla posa delle condotte. Tale monitoraggio, finalizzato a evidenziare eventuali possibili perturbazioni degli ecosistemi interessati, dovrà prevedere, oltre ad una fase di bianco (*ante operam*), una fase di indagine in corso d'opera e una fase successiva che dovrà avere una durata non inferiore ai 24 mesi dalla fine della realizzazione dell'opera stessa;
- C.3) A tal proposito sarà necessaria, durante il monitoraggio in fase di realizzazione ed esercizio del rigassificatore, una particolare attenzione nella determinazione analitica dei PCB, dei composti organo clorurati e



di tutti gli eventuali elementi per i quali non è stata possibile una corretta valutazione qualitativa ai sensi della normativa di riferimento.

- C.4) Relativamente alle modalità tecnico-progettuali previste per la movimentazione dei fondali, si ritiene opportuno considerare l'impiego di tecnologie alternative al sistema complessivo "palanco lato-terrapieno" per l'attraversamento della linea di costa, in considerazione che, in contesti ambientali analoghi l'uso della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) si è rivelata efficace nel contenere l'entità della movimentazione, dell'introduzione permanente di materiale estraneo all'ambiente e del conseguente impatto su quest'ultimo.
- C.5) In merito al tratto sommerso del metanodotto compreso tra kp 32+000 — kp 24+000 dovrà essere verificato che lo spessore di ricoprimento previsto, pari a 30 cm, sia sufficiente a garantire la sicurezza della condotta stessa, a seguito di eventi meteo-marini estremi e/o attività antropiche di varia natura;
- C.6) Il piano di monitoraggio e la ripresa ROV, risultante mancante nella documentazione presentata dal proponente, dovranno essere trasmessi almeno 90 giorni prima l'inizio dei lavori alla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale si riserva di esprimere eventuali considerazioni e/o valutazioni che dovranno essere pienamente e inderogabilmente recepite nel piano stesso;
- C.7) I risultati del piano di monitoraggio, con un relativo parere tecnico relativo a eventuali possibili perturbazioni degli ecosistemi interessati anche nella fase successiva alla realizzazione dell'opera, dovranno essere inviati al Capo del Compartimento Marittimo di Ancona con cadenza trimestrale;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- C.8) Il materiale risultante dagli scavi dovrà essere riutilizzato per la copertura della trincea ed eventuali materiali di risulta non riutilizzabili nell'ambito dei lavori dovranno essere smaltiti presso idonea discarica autorizzata che, in questo caso, dovrà essere individuata prima dell'inizio dei lavori;
- C.9) Nella realizzazione delle opere dovranno essere messe in atto tutte le azioni necessarie, volte al ripristino dell'esistente;
- C.10) La società proponente è tenuta a collaborare e a realizzare qualsivoglia iniziativa venga considerata necessaria dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Marche, e dal Capo del Compartimento Marittimo interessato per assicurare la salvaguardia degli ecosistemi marini interessati dall'opera;
- C.11) Il Capo del Compartimento Marittimo di Ancona è incaricato del coordinamento dell'attività di vigilanza e controllo di cui ai punti dal C.1) al C.9). I controlli sono effettuati dagli Organismi tecnici pubblici competenti o, qualora si riscontri da parte di questi una dichiarata o accertata impossibilità operativa, da Istituti scientifici pubblici specializzati. I risultati analitici con relativo parere dovranno essere trasmessi al Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, il quale a sua volta li invierà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, unitamente agli esiti della vigilanza, dei controlli e ai risultati del piano di monitoraggio di cui al punto C.2).
- C.12) Il Capo del Compartimento Marittimo di Ancona potrà procedere autonomamente alla sospensione dell'attività di posa delle condotte nel caso sussistano condizioni indilazionabili di emergenza e comunque in tutti i casi in cui risulti obiettivamente non garantita la compatibilità delle operazioni svolte con la tutela dell'ambiente marino e/o dei suoi usi legittimi;



- C.13) La Società proponente è onerata di tutte le spese relative all'attività di vigilanza, controllo, verifica e monitoraggio così come delle spese per eventuali misure di mitigazione o di compensazione.
- C.14) Per quanto concerne le emissioni in atmosfera dovranno essere osservati i valori limite indicati cui alla tabella 4.25 (Dati di input del modello) di cui allo Studio d'impatto ambientale di seguito integralmente riportata e relativa ai valori limite conseguibili attraverso l'installazione del sistema di abbattimento SCR alimentato ad urea:

Caratteristiche Geometriche ed Emissive dei Motori della FSRU-RLC (GDF SUEZ, 2008)		
Caratteristiche Geometriche Camino	UdM	Valore
No. Camini	-	1
Altezza camino da mare	m	44
Diametro equivalente	m	1,73
Caratteristiche Emissive	UdM	Valore
Temperatura fumi	K	697
Portata tal quale	m ³ /h	98.598,69
Portata totale fumi secchi	Nm ³ /h	36.289
Concentrazione NO _x (post abbattimento)	mg/Nm ³	71,4
Concentrazione CO	mg/Nm ³	561
Concentrazione PM ₁₀	mg/Nm ³	27,30
Emissioni NO _x (post abbattimento)	g/s	0,72
Emissioni CO	g/s	5,66
Emissioni PM ₁₀	g/s	0,28

per tutti gli altri inquinanti dovranno essere rispettati i limiti di legge.

- C.15) I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi in mare, dovranno rispettare i limiti della tabella 3, allegato 5 alla parte III del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
- C.16) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determinerà eventuali ulteriori modalità e condizioni per l'esercizio





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

dell'impianto sulla base degli esiti della verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti A.7) e A.8).

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali provvederà alla verifica delle prescrizioni A.1), A.6), A.7), A.8), A.14), A.15), A.18), A.30), A.31), A.39), C.14), C.15), C.16);
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la Protezione della natura e del mare provvederà alla verifica delle prescrizioni di cui ai punti C.1), C.2), C.3), C.4), C.5), C.6), C.7), C.8), C.9), C.10), C.11), C.12), C.13);
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ed ARPA Marche provvederanno alla verifica delle prescrizioni A.4), A.35),
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e la Regione Marche provvederanno alla verifica della prescrizioni A.20);
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e Il Ministero per i beni e le attività Culturali provvederanno alla verifica della prescrizione A.32);
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, il Ministero per i beni e le attività Culturali e la Regione Marche provvederanno alla verifica della prescrizione A.36);
- il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica delle prescrizioni di cui al punto B);



- la Regione Marche provvederà alla verifica delle prescrizioni A.5), A.16), A.19), A.21), A.24), A.25), A.26), A.29);
- la Regione Marche con il Comune di Porto Recanati provvederanno alla verifica delle prescrizioni A.22), A.23);
- la Regione Marche e ARPA Marche provvederanno alla verifica della prescrizione A.37);
- l'ARPA Marche e ISPRA provvederanno alla verifica delle prescrizioni A.2), A.3);
- l'ARPA Marche provvederà alla verifica delle prescrizioni A.9), A.10), A.12), A.13), A.17), A.27), A.28), A.33), A.34), A.40);
- l'ISPRA provvederà alla verifica della prescrizione A.11);
- Il Comitato Tecnico Regionale provvederà alla verifica della prescrizione A.38).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Tritone GNL S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione Marche, all'ARPA Marche, alla Provincia di Macerata, al Comune di Porto Recanati, al Compartimento Marittimo di Ancona, alla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Comitato Tecnico Regionale Marche, all'ISPRA.

Sarà cura della Regione Marche comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni ed enti eventualmente interessati.

La Società Tritone GNL S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. .





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Marche e della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto dello stesso provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

